

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: PROROGATO AL 31 MARZO 2011 L'ORIGINARIO TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.30 del D.L. n.185/08, tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, per mantenere il regime tributario di favore previsto ai fini redditi dall'art.148 del Tuir ed ai fini Iva dall'art.4 del DPR n.633/72, hanno dovuto trasmettere telematicamente entro la scadenza ultima del 31 dicembre 2009 una comunicazione denominata "modello EAS".


Per le realtà di nuova costituzione, la trasmissione telematica doveva invece avvenire entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla costituzione medesima.

Tale disciplina, a fronte di una compilazione estremamente complessa del modello (che si compone di 38 punti), prevede specifiche ipotesi di esonero e situazioni nelle quali viene concessa la possibilità di procedere ad una compilazione ultra semplificata del modello.


Con il recente decreto Milleproroghe (D.L. n.225 del 29/12/10) è stata disposta la riapertura dei termini originari (scaduti lo scorso 31/12/09), per consentire la presentazione del modello EAS senza alcuna conseguenza per quegli enti privati non commerciali di tipo associativo che non avevano assolto l'obbligo alla scadenza originaria.

Il nuovo termine di presentazione è fissato al 31 marzo 2011

Con la C.M. n.6/E del 24 febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti di tale proroga precisando che:



In virtù della proroga, quindi, i modelli EAS si considerano tempestivamente presentati:



Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Entro la scadenza del prossimo 31 marzo 2011, quindi, tutti enti privati non commerciali di tipo associativo, non ricorrendo ipotesi di esonero, dovranno procedere all'invio del primo modello EAS se ancora non vi hanno provveduto o nel caso di invio già avvenuto, valutare se si sono verificate variazioni che impongono l'obbligo di ripresentazione dello stesso (in proposito l'Agenzia Entrate, con la R.M. n.125/E/10, ha chiarito che la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante non comportano la ripresentazione del modello EAS).

Ai gentili Clienti Loro sedi